



Milano, 14 luglio 2017

**CIRCOLARE N. 2**

Alle Società della  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
SERIE A  
Loro sedi

**POLIZZE ASSICURATIVE – STAGIONE SPORTIVA 2017/2018**

**Premessa**

Per effetto della modifica intervenuta con la Legge Finanziaria 2004 (art. 4, comma 197, della Legge n. 350/2003), le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della Legge 91/81 (“*le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate*”) non si applicano “*alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*” (obbligo assicurativo presso l'Inail degli sportivi professionisti dipendenti delle società sportive professionistiche).

Fermo quanto sopra, questa Lega raccomanda alle Società il rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (art. 5) relativamente al fatto che “*le società devono contrarre una preventiva assicurazione integrativa [da intendersi rispetto alle coperture INAIL] contro gli infortuni, a favore dei propri tesserati*”.

Le Società associate potranno reperire autonomamente le coperture assicurative sempreché le condizioni di polizza ripropongano gli stessi termini normativi e giuridici previsti nella precedente stagione agonistica 2016/2017, come illustrati nei loro elementi essenziali nei paragrafi che seguono.



## **1. ASSICURAZIONI IN FAVORE DEI CALCIATORI**

Tali assicurazioni integrative rispetto alle coperture Inail consistono:

- a) nella stipula di una polizza di assicurazione sulla **Vita nella forma Temporanea in Caso di Morte** (cosiddetta **assicurazione di gruppo**);
- b) nella stipula di una polizza di assicurazione contro il rischio di **Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia**.

Entrambe le polizze devono essere ad esclusivo beneficio dei calciatori.

La copertura assicurativa deve essere prestata per tutti i calciatori professionisti tesserati delle Società, nonché per i soli giovani di serie **che siano inseriti nell'elenco dell'arbitro in almeno una gara ufficiale della prima squadra**.

Le Società dovranno prevedere nel contratto assicurativo i massimali obbligatori sotto elencati ed utilizzare senza modifiche un testo normativo conforme a quello delle polizze emesse nella precedente stagione agonistica 2016/2017; dovranno quindi:

- a) **immediatamente dopo la stipula** del contratto assicurativo (oppure, limitatamente alle sole polizze Vita, al momento della richiesta di copertura) far pervenire **via mail all'indirizzo [tesseramento@legaseriea.it](mailto:tesseramento@legaseriea.it)**, alla Lega Serie A i dati relativi alla copertura in atto, servendosi dell'allegato **MODELLO A**;
- b) far seguire, **entro il termine di dieci giorni dalla stipula** il deposito in Lega di copia dei contratti.

**E' fatto obbligo, inoltre, di inserire in tutte le polizze stipulate direttamente dalle Società una clausola che vincoli la Compagnia di Assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti Serie A in caso di mancato pagamento del premio di perfezionamento o di rate intermedie e dell'eventuale recesso per sinistrosità da parte della Compagnia Assicuratrice.**

Di seguito, gli elementi essenziali delle polizze che dovranno essere stipulate dalle Società:

### **1.1 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO MORTE**

- Massimale obbligatorio € **206.582,76 pro capite**.
- Limite catastrofale pari alla somma complessivamente assicurata per squadra.

Le Società potranno stipulare tale polizza in proprio, trasmettendone copia alla Lega Serie A, oppure tramite Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (contatti: tel. 02.45.434.695 / e-mail [davide.psallidi@aon.it](mailto:davide.psallidi@aon.it)) che, in qualità di broker della Lega Serie A, sarà a completa disposizione per qualsiasi esigenza in merito.

## **1.2 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO D'INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA**

- Massimale obbligatorio € **350.000,00 pro capite**.
- Franchigia **5%** da 0 fino ad € **350.000,00**.
- Limite catastrofale € 3.500.000,00 (che si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due squadre appartenenti alla Lega Serie A). Tale limite potrà essere elevato in funzione delle esigenze delle singole squadre.

Le Società potranno stipulare tale polizza in proprio, trasmettendone copia alla Lega Serie A, oppure tramite Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (contatti: tel. 02.45.434.695 / e-mail [davide.psallidi@aon.it](mailto:davide.psallidi@aon.it)) che, in qualità di broker della Lega Serie A, sarà a completa disposizione per qualsiasi esigenza in merito.

## **2. ALTRE ASSICURAZIONI**

### **2.1. COPERTURA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI STADI**

*Ai sensi dell'Art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, "le Società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dall'utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare".*

In assenza di una diversa determinazione del Consiglio di Lega valida per la stagione in corso, la suddetta copertura deve essere prestata per gli stessi massimali già in vigore nella stagione 2016/2017:

- Responsabilità Civile verso Terzi € **2.582.284,50**.
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera € **516.456,90**.

Le Società potranno stipulare tale polizza in proprio, trasmettendone copia alla Lega Serie A, oppure tramite Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (contatti: tel. 02.45.434.695 / e-mail [davide.psallidi@aon.it](mailto:davide.psallidi@aon.it)) che, in qualità di broker della Lega Serie A, sarà a completa disposizione per qualsiasi esigenza in merito.

## **2.2. COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CALCIATORI DERIVANTE DA INCIDENTI DI GIOCO**

- Massimale obbligatorio € 516.457,00 unico.

Le Società potranno stipulare tale polizza in proprio, trasmettendone copia alla Lega Serie A, oppure tramite Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (contatti: tel. 02.45.434.695 / e-mail [davide.psallidi@aon.it](mailto:davide.psallidi@aon.it)) che, in qualità di broker della Lega Serie A, sarà a completa disposizione per qualsiasi esigenza in merito.

## **2.3. POLIZZA INFORTUNI “GIOVANI DI SERIE” E STAFF TECNICO NON PROFESSIONISTA**

Si tratta di una copertura assicurativa di cui beneficiano automaticamente i calciatori “giovani di serie” e i componenti non professionisti dello staff tecnico di tutte le società, per effetto di una polizza infortuni stipulata dalla Lega Serie A con la **CHUBB** per il tramite di Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

Il costo complessivo della polizza (**€ 32,64 a persona**) sarà ripartito tra le società della Lega Serie A in base al numero degli assicurati, riferito ai tesserati al 30 giugno 2017.

Si riepilogano, di seguito, i principali termini della copertura in oggetto, unitamente alle procedure da seguire in caso di sinistro.

### **1. Polizza Infortuni**

- **Assicurati:** “Giovani di serie e staff tecnico non professionista”.
- **Capitali assicurati:** € 80.000,00 Morte - € 80.000,00 Invalidità permanente.
- **Rischio garantito:** infortuni occorsi durante lo svolgimento di gare ufficiali autorizzate dalla F.I.G.C. e allenamenti anche individuali, compreso il rischio in itinere.
- **Franchigia assoluta:** 5%.

Si precisa che nell’area riservata extranet del sito della Lega Serie A è scaricabile il modulo di denuncia del sinistro, unitamente ad un vademecum da seguire al fine di ottenere la liquidazione del danno.

### **2. Polizza assistenza**

La polizza fornisce le prestazioni di assistenza qualora l'assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito di infortunio occorso durante la partecipazione ad attività sportive.

#### **a) Principali condizioni:**

- assistenza notturna in caso di ricovero (invio di personale infermieristico o socio-assistenziale);

- rientro dell'assicurato convalescente dopo le cure, qualora, una volta dimesso, non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza.

**b) Per l'estero:**

- consulenza medica telefonica;
- invio di un medico sul luogo o, in alternativa, organizzazione del trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino;
- trasferimento in un centro specializzato qualora quello in cui l'assicurato sia stato trasportato non sia ritenuto idoneo dai medici della centrale operativa;
- invio di un interprete;
- trasmissione ai familiari di messaggi urgenti;
- rientro dell'assicurato convalescente dopo le cure, qualora, una volta dimesso, non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza o altro centro ospedaliero.

In caso di sinistro l'assicurato dovrà contattare il numero verde **800 189 094**.

#### **2.4. COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI ARRECATI AGLI AUTOPULLMAN ADIBITI AL TRASPORTO DEI CALCIATORI DELLE SOCIETÀ**

Si tratta di una copertura assicurativa di cui beneficiano automaticamente tutte le società di Serie A per effetto di una polizza assicurativa stipulata dalla Lega Serie A con Allianz S.p.A. per il tramite di Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers.

Il costo complessivo della polizza è ripartito in parti uguali fra tutte le società di Serie A.

Si precisa che la garanzia assicurativa in oggetto è prestata per la Responsabilità Civile incombente sulle società ai sensi del Codice Civile e dei regolamenti sportivi, anche in via oggettiva, per danni recati agli autopullman adibiti al trasporto dei calciatori delle squadre per atti vandalici di terzi per i quali la Società debba rispondere per pronuncia dell'autorità giudiziaria ovvero degli organi federali.

La garanzia esclude i danni alle persone e vale esclusivamente per gare di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa di Lega e amichevoli in cui sia impegnata una squadra di Serie A.

I danni agli autopullman sono risarcibili entro e non oltre il limite di € **52.000,00**.

Le relative denunce devono essere presentate presso la Lega Serie A, Ufficio del Giudice Sportivo, e per conoscenza ad Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers, Via Andrea Ponti 8/10 Milano.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con la presente porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Brunelli

